



Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Agrigento



Agenzia delle Entrate
Direzione regionale Sicilia



Guardia di Finanza
Comando Provinciale di Agrigento

ACCORDO DI COLLABORAZIONE

Agrigento 18 gennaio 2017



Agenzia delle Entrate
Direzione regionale Sicilia



Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Agrigento



Guardia di Finanza
Comando Provinciale di Agrigento

ACCORDO DI COLLABORAZIONE

TRA

PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO
rappresentata dal Dr Luigi Patronaggio, Procuratore della Repubblica e dal Dr Ignazio Fonzo,
Procuratore della Repubblica Aggiunto

AGENZIA DELLE ENTRATE – DIREZIONE REGIONALE SICILIA
rappresentata dal Dott. Pasquale Stellacci, Direttore Regionale

GUARDIA DI FINANZA – COMANDO PROVINCIALE DI AGRIGENTO
rappresentata dal Col. t.SFP Massimo Sobrà, Comandante Provinciale

Premesso che

- l'indipendenza, la diversità del regime probatorio e delle finalità del procedimento penale e di quello tributario non escludono l'importanza di indicare direttive e istruzioni operative finalizzate alla più proficua collaborazione tra Agenzia delle Entrate, Guardia di Finanza e Autorità Giudiziaria, al fine di ottimizzare il raccordo tra le procedure di verifica fiscale, il successivo accertamento dei tributi, ivi compresa l'eventuale attivazione di speciali procedure conciliative o di adesione e le indagini penali concernenti i reati in materia tributaria.
- la Procura della Repubblica di Agrigento, l'Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza hanno intrapreso un'attività di collaborazione sulla base di una nota di indirizzo della citata Autorità Giudiziaria (nota nr. 152/2016 del 11.01.2016), volta a raccordare e semplificare le reciproche attività riguardanti illeciti tributari di rilevanza penale ed in tema di *Voluntary Disclosure*;

Considerato che

- l'applicazione della normativa di cui all'art. 12 bis del D. Lgs. n. 74/2000 introdotto dall'art. 10 del d. Lgv. n. 158/2015 sul sequestro di valore o per equivalente finalizzato alla *confisca* dei beni che costituiscono il profitto o il prezzo nel caso di reati tributari previsti dal D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74 rende necessaria una costante armonizzazione degli interventi in sede cautelare penale con le eventuali procedure di definizione



Agenzia delle Entrate
Direzione regionale Sicilia



Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Agrigento



Guardia di Finanza
Comando Provinciale di Agrigento

dell'obbligazione tributaria, tenuto conto che l'indebito profitto suscettibile di sequestro coincide con l'entità dell'imposta evasa;

- l'esigenza in premessa è stata avvertita anche dal Comando Generale della Guardia di Finanza, fin dall'entrata in vigore del D. Lgs. n. 74/2000, con circolare n. 114000 in data 14 aprile 2000 e dal Ministero delle Finanze, con circolare n. 154/E del 4 agosto 2000;
- più recentemente, la stessa esigenza è stata rimarcata dall'Agenzia delle Entrate con circolare n. 51554 del 31 marzo 2011, concernente *"rapporti tra le strutture operative dell'Agenzia delle Entrate e gli Uffici del Pubblico Ministero"*, recante disposizioni uniformi riguardo al ruolo degli uffici finanziari in campo penale;
- con circolare n. 32/E del 3 agosto 2012 recante *"disposizioni in materia di indeducibilità di costi e spese direttamente utilizzati per il compimento di atti o attività qualificabili come delitto non colposo"* l'Agenzia delle Entrate ha promosso la definizione da parte delle Direzioni regionali di idonee forme di collaborazione con le Procure della Repubblica dei territori di competenza al fine di realizzare un effettivo coordinamento tra Autorità giudiziaria e Amministrazione finanziaria per l'applicazione dell'art. 14, comma 4 *bis* della Legge 24 dicembre 1993, n. 537, come modificato dall'art. 8, comma 1, del Decreto Legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla Legge 26 aprile 2012, n. 44;
- il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 prevede, all'art. 36, che *"i soggetti pubblici incaricati istituzionalmente di svolgere attività ispettive o di vigilanza nonché gli organi giurisdizionali, requirenti e giudicanti, penali, civili e amministrativi e, previa autorizzazione, gli organi di polizia giudiziaria che, a causa o nell'esercizio delle loro funzioni, vengono a conoscenza di fatti che possono configurarsi come violazioni tributarie devono comunicarli direttamente ovvero, ove previste, secondo le modalità stabilite dalle leggi o norme regolamentari per l'inoltro della denuncia penale, al Comando della Guardia di Finanza competente in relazione al luogo di rilevazione degli stessi, fornendo l'eventuale documentazione atta a provarli"* e all'art. 33, che la Guardia di Finanza *"inoltre, previa autorizzazione dell'Autorità giudiziaria, che può essere concessa anche in deroga all'art. 329, del codice di procedura penale, utilizza e trasmette agli uffici delle imposte documenti, dati e notizie acquisiti direttamente o riferiti dalle altre Forze di polizia nell'esercizio dei poteri di polizia giudiziaria."*
- l'art. 14, co. 4, della Legge 537 del 24 dicembre 1993, così come recentemente modificato dall'art. 1, co. 141, Legge 208 del 28 dicembre 2015 (c.d. legge di stabilità 2016) prevede che *"In caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale per qualsiasi reato da cui possa derivare un provento o vantaggio illecito, anche indiretto, le competenti autorità inquirenti ne danno immediatamente notizia all'Agenzia delle entrate, affinché proceda al conseguente accertamento"*. Tale modifica normativa si pone in correlazione con quella di cui all'art. 43 del D.P.R. n. 600/73 per effetto della quale non si applica più il raddoppio degli ordinari termini per l'accertamento nei casi in cui siano state commesse violazioni che comportano



Agenzia delle Entrate
Direzione regionale Sicilia



Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Agrigento



Guardia di Finanza
Comando Provinciale di Agrigento

obbligo di denuncia ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale per uno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.

- In relazione alla modifica legislativa introdotta dal citato art. 1, co. 141, Legge 208 del 28 dicembre 2015 (*c.d. legge di stabilità 2016*), il Comando Generale della Guardia di Finanza ha diramato la circolare nr. 244028 in data 05.08.2016 e l' Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Accertamento ha diramato la circolare nr. 130050 del 10.08.2016.
- il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, all'art. 63 prescrive che *"la Guardia di Finanza coopera con gli uffici dell'imposta sul valore aggiunto per l'acquisizione e il reperimento degli elementi utili ai fini dell'accertamento dell'imposta e per la repressione delle violazioni del presente decreto, procedendo di propria iniziativa o su richiesta degli uffici, secondo le norme e con le facoltà di cui agli articoli 51 e 52, alle operazioni ivi indicate e trasmettendo agli uffici stessi i relativi verbali, e rapporti. Essa inoltre, previa autorizzazione dell'Autorità giudiziaria, che può essere concessa anche in deroga all'articolo 329 del codice di procedura penale, utilizza e trasmette agli uffici documenti, dati e notizie acquisiti direttamente o riferiti e ottenuti dalle altre Forze di polizia, nell'esercizio dei poteri di polizia giudiziaria"*.
- per consolidato orientamento giurisprudenziale, l'Agenzia delle Entrate, quale ente cui è affidata la tutela dell'interesse al corretto adempimento dell'obbligazione tributaria, va considerata parte offesa nei reati tributari e come tale, nei procedimenti penali, può esercitare i diritti e le facoltà di cui all'articolo 90 c.p.p.;

Art. 1 (Finalità)

Il miglioramento dell'efficacia complessiva e della tempestività dell'azione di contrasto all'evasione fiscale e ai reati tributari in materia d'imposte sui redditi e IVA previsti dal D.Lgs. n. 74/2000 costituisce obiettivo comune realizzabile attraverso:

- la semplificazione dei processi di comunicazione mediante ricorso a procedure informatizzate, ove possibile;
- la completezza delle informazioni contenute nella notizia di reato;
- il costante aggiornamento delle informazioni su ogni circostanza complementare sopravvenuta che sia necessaria a integrare le notizie di reato in materia tributaria;
- la comunicazione delle informazioni sugli sviluppi e gli esiti dei procedimenti penali per reati tributari, per reati che abbiano prodotto proventi illeciti sottoponibili a tassazione o che implicino *"spese e costi"* non deducibili.



Agenzia delle Entrate
Direzione regionale Sicilia



Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Agrigento



Guardia di Finanza
Comando Provinciale di Agrigento

Art. 2 (Comunicazioni)

Per il raggiungimento delle finalità indicate all'art. 1, la Procura della Repubblica, la Direzione Provinciale dell'Agenzia delle Entrate e il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Agrigento si serviranno, preferibilmente, di sistemi telematici per le comunicazioni formali utilizzando le seguenti caselle di posta elettronica certificata:

- Procura della Repubblica: cnr.procura.agrigento@giustiziacert.it;
- Agenzia delle Entrate: dp.agrigento@pce.agenziaentrate.it;
- Guardia di Finanza: ag0500000p@pec.gdf.it.

I referenti per tale attività sono:

- per la Procura della Repubblica: Dott. Francesco Ciulla – Direttore Amministrativo;
- per l'Agenzia delle Entrate: dott. Fabio Mammo Zagarella e dott. Fabio Schembri;
- per la Guardia di Finanza: il Capo Ufficio Comando del Comando Provinciale.

Art. 3 (Ricezione notizie di reato)

Le notizie di reato saranno trasmesse mediante l'indirizzo di posta certificata CNR della Procura il quale prevede l'accesso diretto da parte della PG e dell'Agenzia delle Entrate e l'automatico inoltro del numero di procedimento dopo la validazione da parte della Procura. Al momento della consegna degli atti in formato cartaceo sarà comunicato il nome del magistrato procedente anche a mezzo di posta elettronica con le modalità di cui agli artt. 4 e 5.

Art. 4 (Notizie di reato provenienti dalla Guardia di Finanza)

Nei casi di attività ispettive di carattere tributario condotte dalla Guardia di Finanza a seguito delle quali siano individuate ipotesi di reato previste dal D.Lgs. n. 74/2000, i Reparti operanti, nell'informare la Procura della Repubblica, ai sensi dell'art. 347 c.p.p., preciseranno l'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate competente per l'accertamento dei tributi dovuti e indicheranno:

- i beni mobili e immobili intestati al contribuente;
- l'eventuale esistenza di indizi di interposizione fittizia nella gestione dell'attività di impresa.

Le segreterie dei magistrati titolari del fascicolo comunicheranno all'indirizzo di posta elettronica certificata del Reparto operante, il nome del magistrato assegnatario facendo riferimento al numero di protocollo di invio della comunicazione di notizia di reato, e al relativo



Agenzia delle Entrate
Direzione regionale Sicilia



Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Agrigento



Guardia di Finanza
Comando Provinciale di Agrigento

numero di procedimento penale. Tali informazioni dovranno essere richiamate in tutte le successive comunicazioni dirette all'Autorità giudiziaria concernenti il medesimo contesto al fine di evitare dispersioni o duplicazioni di procedimenti.

Qualora il Giudice per le Indagini Preliminari disponga, su richiesta del Pubblico Ministero, il sequestro per equivalente in relazione alla commissione dei reati tributari di cui al D.Lgs. n. 74/2000, il Reparto della Guardia di Finanza delegato all'esecuzione del provvedimento comunicherà per iscritto, ovvero con le modalità previste dall'art. 2 del presente accordo, all'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate, in qualità di parte offesa ai sensi dell'art. 90 c.p.p., l'ammontare dei beni materialmente reperiti e sottoposti a sequestro.

Per consentire con la necessaria tempestività la puntuale definizione dell'imposta evasa, i processi verbali redatti dalla Guardia di Finanza aventi riflessi penali, in relazione ai quali si ravvisino i presupposti per avanzare richiesta di misure ablativo reali, saranno esaminati con priorità dal competente Ufficio dell'Agenzia delle Entrate, tenuto conto dei vincoli di capacità operativa.

A tal fine, dopo la ricezione della notizia di reato, il Pubblico Ministero con le modalità di cui all'art. 2, richiederà all'Agenzia delle Entrate la quantificazione dell'imposta evasa al fine di proporre l'applicazione delle misure ablativo reali.

Art. 5

(Redditi derivanti da attività penalmente illecite)

Nel caso in cui la Magistratura inquirente venga a conoscenza dell'avvenuto conseguimento di proventi o vantaggi illeciti a seguito di autonoma acquisizione ovvero di denuncia da parte di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio i cui elementi probatori sono già definiti nella loro essenzialità, per i quali cioè non si rendono necessarie ulteriori attività istruttorie per determinarne la qualificazione e/o quantificazione, l'Autorità inquirente ne dà immediata notizia – salve eccezionali esigenze connesse al segreto delle indagini - all'Agenzia delle Entrate affinché proceda alla conseguente emissione del provvedimento impositivo, così come previsto dall'art. 1, comma 141 della Legge n. 208/2015.

Tale comunicazione dovrà essere corredata da tutti gli elementi idonei alla corretta quantificazione della pretesa impositiva e dovrà pervenire tempestivamente agli uffici dell'Agenzia delle entrate e, comunque, nei 60 gg. precedenti i termini di decadenza di cui agli artt. 43 del d.P.R. n. 600/73 e 57 del d.P.R. n. 633/72, così come modificati dall'art. 1 della Legge del 28/12/2015 n. 208 (31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione ovvero, nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di presentazione di dichiarazione nulla, 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata).



Agenzia delle Entrate
Direzione regionale Sicilia



Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Agrigento



Guardia di Finanza
Comando Provinciale di Agrigento

Nel caso di individuazione di profitti illeciti o di fatti comprovanti violazioni tributarie da parte degli Organi giurisdizionali civili, amministrativi e penali giudicanti, delle altre Istituzioni pubbliche con ruoli di vigilanza o ispezione, nonché degli Organi di polizia giudiziaria, sia a competenza generale che limitata o settoriale, ai sensi dell'art. 57 del codice di procedura penale, gli elementi informativi acquisiti saranno invece trasmessi alla Guardia di Finanza, ai sensi dell'art. 36 del DPR n. 600 del 1973.

La stessa Magistratura inquirente trasmetterà le evidenze probatorie comprovanti provenienti da reato alla Guardia di Finanza, ai sensi dell'art. 36 del DPR del 29 settembre 1973 n. 600, quando il contesto investigativo richieda approfondimenti istruttori (a titolo esemplificativo e non esaustivo: soggetti coinvolti, somme definite, periodo di formazione della ricchezza, necessità di indagini finanziarie ecc.), per i quali è necessario il ricorso ai peculiari poteri di una forza di polizia economico-finanziaria, per definire in concreto la sussistenza e l'entità effettiva della ricchezza di provenienza illecita.

Nel caso in cui il riscontro degli elementi reddituali provenienti da fonti illecite è stato effettuato da militari in forza alla Guardia di Finanza, le conseguenti implicazioni di carattere fiscale saranno dagli stessi verbalizzate, previo nulla osta dell'Autorità Giudiziaria, ex art. 24 legge 7 gennaio 1929 n.4 e trasmesse agli uffici dell'Agenzia delle Entrate tempestivamente, e, comunque, non oltre il termine di decadenza fissato dai già citati artt. 43 DPR 29 settembre 1973 n. 600 e 57 DPR 26 ottobre 1972 n. 633

Art. 6

(Notizie di reato provenienti dall'Agenzia delle Entrate)

Nei casi di attività ispettive a carattere tributario condotte dall'Agenzia delle Entrate a seguito delle quali siano individuate ipotesi di reato previste dal D.Lgs. n. 74/2000, gli uffici operanti inoltreranno, senza ritardo, denuncia alla Procura della Repubblica, ai sensi dell'art. 331, commi 1 e 2 c.p.p., in ossequio ai principi di segretezza di cui all'art. 329 c.p.p. Tale denuncia sarà comunicata in formato cartaceo fino a quando gli uffici giudiziari non saranno dotati dei previsti idonei applicativi ministeriali per gestire in formato digitale gli atti concernenti i procedimenti penali.

Le segreterie dei magistrati titolari del fascicolo comunicheranno all'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate e alla Guardia di Finanza, alle caselle di posta elettronica certificata di cui all'art. 2 e per tramite dell'indirizzo di posta certificata della Procura della Repubblica, il nominativo del magistrato assegnatario, facendo riferimento al numero di protocollo di invio della denuncia e al relativo numero di procedimento penale.

Tali informazioni dovranno essere richiamate in tutte le successive comunicazioni dirette all'Autorità giudiziaria concernenti il medesimo contesto al fine di evitare dispersioni o duplicazioni di procedimenti.



Agenzia delle Entrate
Direzione regionale Sicilia



Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Agrigento



Guardia di Finanza
Comando Provinciale di Agrigento

Qualora il Giudice per le Indagini Preliminari disponga, su richiesta del Pubblico Ministero, il sequestro per equivalente in relazione alla commissione dei reati tributari di cui al D.Lgs. n. 74/2000, il Reparto della Guardia di Finanza delegato all'esecuzione del provvedimento comunicherà per iscritto, ovvero con le modalità previste dall'art. 2 del presente accordo, all'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate, in qualità di parte offesa ai sensi dell'art. 90 c.p.p., l'ammontare dei beni materialmente reperiti e sottoposti a sequestro.

Il Pubblico Ministero, al termine delle indagini preliminari per il tramite della segreteria, se possibile anche con le modalità previste dall'art. 2, comunicherà all'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate, quale parte offesa, le decisioni assunte in merito all'esercizio dell'azione penale o all'archiviazione.

Art. 7

(Modalità di compilazione delle denunce da parte dell'Agenzia delle Entrate)

Le denunce per i reati tributari di cui al D.Lgs. n. 74/2000, inoltrate dall'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'art. 331 c.p.p., saranno redatte anche utilizzando idonei modelli predisposti d'intesa con la Procura.

Per uniformità d'impostazione e al fine di potenziare l'utilizzazione nel processo della prova documentale e rendere sussidiario il ricorso alla prova dichiarativa, le denunce di reato saranno corredate, per ciascuna fattispecie di reato, fra gli altri, dai seguenti documenti e notizie:

- consegna del processo verbale di constatazione;
- notifica al contribuente del provvedimento impositivo (avviso di accertamento, atto di recupero);
- comunicazione dell'eventuale avvio della procedura di rateizzazione da parte del contribuente;
- comunicazione dell'iscrizione a ruolo in caso di sospensione dei pagamenti rateali.

In caso di contestazione di reati tributari, allo scopo di garantire una completa valutazione del contesto, la denuncia dovrà essere inoltrata previa valutazione dell'esistenza di analogo reato per le annualità per le quali sono ancora pendenti i termini di accertamento.

Art. 8

(Vicende modificative e/o estintive dei debiti tributari relativi a fatti costituenti reato tributario)

L'ufficio dell'Agenzia delle Entrate, qualora i debiti tributari per imposte, interessi e sanzioni, relativi a fatti costituenti reato siano estinti mediante pagamento prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, anche a seguito delle speciali procedure conciliative



Agenzia delle Entrate
Direzione regionale Sicilia



Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Agrigento



Guardia di Finanza
Comando Provinciale di Agrigento

o di adesione all'accertamento previste dalle norme tributarie, comunicherà, preferibilmente via *mail*, alla segreteria del magistrato titolare del procedimento l'avvenuta estinzione totale o parziale del contesto ai fini delle produzioni dibattimentali nonché, con le modalità di cui all'art. 2, al referente della Guardia di Finanza.

Art. 9
(Indeducibilità dei costi da reato)

Il Pubblico Ministero comunicherà, con le modalità di cui all'art. 2, all'Agenzia delle Entrate e alla Guardia di Finanza l'esercizio dell'azione penale per delitti non colposi nei casi in cui risulti l'esistenza di qualsiasi reato da cui possa derivare l'indeducibilità fiscale di costi o spese dei beni o delle prestazioni di servizi direttamente utilizzati per il compimento delle condotte delittuose, ai fini del disconoscimento della loro deducibilità fiscale, ai sensi dell'art. 14, comma 4 *bis* della Legge 24 dicembre 1993, n. 537, così come modificata dall'art. 8, comma 1 del D.L. n. 16/2012 convertito in L. n. 44/2012, nonché ogni altro delitto in riferimento al quale il P.M. titolare del fascicolo ravvisi l'opportunità dell'interessamento della stessa Agenzia delle Entrate o della Guardia di Finanza.

La comunicazione di cui sopra sarà effettuata tempestivamente in particolare nei casi in cui ci si riferisca alle annualità prossime alla decadenza del potere accertativo dell'Ufficio.

L'Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza si coordineranno per l'esecuzione dei pertinenti approfondimenti amministrativi, fermo restando che gli approfondimenti relativi ai procedimenti penali originati dalla Guardia di Finanza saranno dalla stessa curati.

Art. 10
(Obbligo di segreto e di riservatezza)

Saranno adottate tutte le iniziative volte a garantire il segreto istruttorio, interno ed esterno, nonché la riservatezza delle notizie e degli atti ricevuti, il segreto di indagine di cui all'art. 329 c.p.p. e ad assicurare che il trattamento dei dati avvenga nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 11
(Verifiche)

La Procura della Repubblica, la Direzione Provinciale dell'Agenzia delle Entrate e il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Agrigento verificano annualmente lo stato di



Agenzia delle Entrate
Direzione regionale Sicilia



Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Agrigento



Guardia di Finanza
Comando Provinciale di Agrigento

applicazione del presente protocollo d'intesa e il corretto funzionamento dei flussi informativi previsti.

Art. 12
(Integrazioni e modifiche)

Il presente protocollo potrà essere integrato o modificato di comune accordo tra le parti firmatarie anche in relazione all'approvazione di nuove norme, all'introduzione di nuove tecnologie o a causa di eventuali difficoltà che potranno emergere nel corso della collaborazione.

Costituiscono allegati al presente accordo:

- *fac-simile* di denuncia;
- elenco esemplificativo delle tipologie di reato oggetto di comunicazione ai sensi dell'art. 8.

Agrigento, 18/1/2017

AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE REGIONALE SICILIA

il Direttore Dott. Pasquale Stellacci

PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO

il Procuratore della Repubblica
Dott. Luigi Patronaggio

il Procuratore della Repubblica Agg.
Dott. Ignazio Fonzo

GUARDIA DI FINANZA
COMANDO PROVINCIALE DI
AGRIGENTO

il Comandante Provinciale
Col. t.S.F. Massimo Sobrà



Direzione Provinciale di Agrigento

Luogo, data

Alla Procura della Repubblica
presso il Tribunale di _____

Allegati n. ____

Oggetto: Denuncia di notizia di reato ai sensi degli artt. 331-332 c.p.p., 31 del d.P.R. n. 600/1973 e 51 del d.P.R. n. 633/1972 per i reati tributari di cui al d.lgs. n. 74/2000 [e per altri reati] a carico di:

1. Sig. _____, nato a _____, il _____, residente in _____, via _____, n. ____; codice fiscale _____ in qualità di ⁽¹⁾ _____ della società/ditta individuale/persona fisica _____ codice fiscale _____ partita IVA _____ sede legale _____ sede amministrativa _____; anno/i d'imposta _____, tributof/i _____.
2. Sig. _____⁽²⁾

A) In caso di illeciti riscontrati in sede di controllo (cioè presso il contribuente, ad es., accesso mirato o verifica):

Il/i sottoscritto/i

(indicare tutti coloro che hanno sottoscritto il processo verbale di constatazione)

in servizio presso l'Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Sicilia/Settore/Ufficio di _____, con sede in _____ via _____

¹ Indicare il ruolo del soggetto, ad es. titolare di ditta individuale, legale rappresentante della società, consulente, sindaco, ecc...

² Nel caso la denuncia riguardi più soggetti fornire per ognuno distinte indicazioni

_____, n. _____, cap _____ tel. _____, fax _____, e-mail _____

al termine delle/nel corso delle operazioni di controllo, svolte su incarico del Direttore dell'Ufficio, nota prot. n. _____ del _____ che si allega e concluse con la consegna del processo verbale di constatazione del _____ ha/hanno rilevato gli indizi del reato di cui :

all'articolo/agli articoli _____ del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 (*per i reati tributari*);

all'articolo/agli articoli _____ del codice penale o di altre disposizioni di legge che recano fattispecie penalmente rilevanti (*per gli altri reati*).

B) In caso di illeciti penali emergenti in sede di accertamento (cioè ogni attività di controllo, anche automatizzata ex articoli 36-bis e 36-ter, svolta anche in assenza di un accesso presso il contribuente) :

Il/i sottoscritto/i

(*indicare tutti coloro che hanno sottoscritto l'avviso di accertamento*)

in servizio presso l'Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Sicilia/Settore/Ufficio di _____, con sede in _____ via _____, n. _____, cap _____ tel. _____, fax _____, e-mail _____

porta a conoscenza di Codesta Procura che con avviso di accertamento n. _____ emesso nei confronti di _____, C.F. _____, partita IVA _____, con domicilio/sede legale/amministrativa in _____, esercente l'attività di _____, sono stati accertati i seguenti maggiori imponibili per l'anno/periodo d'imposta _____:

- reddito imponibile ai fini _____: € _____, con maggiore imposta a debito pari a € _____;
- reddito imponibile ai fini _____: € _____, con maggiore imposta a debito pari a € _____;

che costituiscono indizi del reato ai sensi e per gli effetti di cui :

all'articolo/agli articoli _____ del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 (*per i reati tributari*);

all'articolo/agli articoli _____ del codice penale o di altre disposizioni di legge che recano fattispecie penalmente rilevanti (*per le altre ipotesi incriminatrici*).

Agenzia delle Entrate _____ - Via _____ - Tel. _____
- Fax _____ - e-mail: _____

Al riguardo, si comunica quanto segue:

1. FATTO [*esporre il fatto, riportando integralmente la parte del processo verbale di constatazione/avviso di accertamento che riguarda gli elementi essenziali del fatto-reato (ad es. l'innesco delle indagini, l'anno o gli anni d'imposta, le vicende riscontrate nel corso dei controlli, i soggetti coinvolti con esatta indicazione delle generalità, le persone informate sui fatti -gli intermediari alla trasmissione telematica delle dichiarazioni, i depositari delle scritture contabili- e il settore in cui opera l'impresa). Occorre inoltre riportare gli specifici elementi sulla cui base si ritiene che il fatto integri gli estremi di uno dei reati tributari o di altri reati, quantificando altresì il superamento delle soglie di punibilità*].

2. IPOTESI DI REATO (*riportare il testo della norma o delle norme incriminatrici ritenute applicabili*).

“Alla luce dei fatti sopra descritti si ritiene sussistere un ragionevole *fumus commissi delicti* che perfeziona la fattispecie di cui al/alle norme seguenti:

- articolo _____ della Legge/d.lgs _____
- articolo _____ della Legge/d.lgs _____”

3. FONTI DI PROVA (*indicare dettagliatamente le fonti di prova, allegando tutta la documentazione esaminata e comprovante la rilevanza penale del rilievo tributario. Qualora documenti siano inclusi nel PVC, sarebbe opportuno allegarli comunque o quantomeno fare preciso riferimento alla pagina/capitolo/allegato al PVC medesimo o all'atto di accertamento*).

4. GENERALITA' E QUALIFICA della persona a cui i fatti penalmente rilevanti sono attribuibili

5. MOMENTO DELL'ACQUISIZIONE DELLA NOTIZIA DI REATO

[*Nei casi in cui il denunciante è l'Ufficio accertatore occorre indicare se in relazione ai medesimi fatti oggetto di denuncia è stato già inviato presso la Procura della Repubblica un primo rapporto informativo da parte dei verificatori*].

PATRIMONIALIZZAZIONE DEL SOGGETTO

Atteso che il fatto denunciato assume particolare gravità, si ritiene utile fornire

Agenzia delle Entrate _____ - Via _____ - Tel. _____
 _____ - Fax _____ - e-mail: _____

elementi utili al fine dell'eventuale applicazione del sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente riportando, distinte per soggetto (soggetto denunciato e/o soggetto/società interposto/a), informazioni utili a delineare la relativa situazione patrimoniale.

A titolo meramente indicativo si riporta uno schema per l'indicazione dei beni riferiti al soggetto.

Società _____:

Proprietà immobiliari

Codice fiscale _____ Denominazione _____.

1 Titolarità Proprieta' per 1/1

Ubicazione dell'immobile _____)

Foglio _____ Particella _____ Subalterno _____

Classamento _____ cat. _____ Classe _____ Consistenza _____

Rendita Euro: _____

6. RICHIESTA di voler essere informati circa l'eventuale archiviazione ai sensi dell'art. 408 c.p.p. con comunicazione da inviare presso la sede dello scrivente Ufficio ovvero anche a mezzo telefax o via e-mail da inviare all'Agenzia delle Entrate – Ufficio di _____, n. fax _____, indirizzo e-mail _____)

Tanto premesso e rappresentato, si trasmette la presente denuncia affinché vengano valutate da Codesta Procura eventuali responsabilità di carattere penale.

Allegati: 1) _____
2) _____
3) _____

Firma

- tutti i componenti del nucleo di verifica

o

- funzionario/dirigente delegato alla firma degli atti impositivi

Agenzia delle Entrate _____ - Via _____ - Tel. _____
- Fax _____ - e-mail: _____



Agenzia delle Entrate
Direzione regionale Sicilia



Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Agrigento



Guardia di Finanza
Comando Provinciale di Agrigento

Allegato 2: esemplificazione delle tipologie di reato oggetto di comunicazione ai sensi dell'art. 7 dell'accordo di collaborazione.

- **delitti in danno dello Stato o di un altro Ente Pubblico** (malversazione a danno dello Stato art. 316-*bis* c.p., indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato art. 316-*ter* c.p., truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche art. 640-*bis* c.p., truffa ai danni dello stato art. 640, comma 2 c.p., frode informatica ai danni dello stato o di un ente pubblico 640-*ter* c.p.);
- **delitti in materia di sostanze stupefacenti** (D.P.R. n. 309/90 art. 73);
- **delitti in materia di criminalità organizzata** (associazione a delinquere 416 c.p., associazioni a delinquere anche straniere art. 416-*bis* c.p., scambio elettorale politico mafioso 416-*ter* c.p.);
- **delitti di concussione e corruzione** (artt. 317, 318, 319, 320, 322, 322-*bis* c.p.);
- **delitti contro la pubblica amministrazione** (abusivo esercizio di una professione art. 348 c.p., turbata libertà degli incanti art. 353 c.p.);
- **delitti in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento** (artt. 453, 454, 455, 457, 458, 459, 460, 461, 464, 473, 474 c.p.);
- **delitti contro l'incolumità pubblica** (adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari art. 340 c.p., adulterazione o contraffazione di altre cose in danno della pubblica salute art. 441 c.p., commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate art. 442 c.p., commercio o somministrazione di medicinali guasti art. 443 c.p., commercio di sostanze alimentari nocive art. 444 c.p.);
- **reati societari e abuso di mercato** (artt. 2621, 2622, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2629-*bis*, 2632, 2633, 2636, 2637, 2638 c.c., artt. 184 e 185 T.U.F.);
- **delitti contro la persona** (intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro art. 603-*bis* c.p.);
- **delitti contro il patrimonio** (usura art. 644 c.p., frode in emigrazione art. 645 c.p.);
- **delitti di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita** (artt. da 648 a 648-*ter* c.p.);
- **delitti in materia di violazione dei diritti d'autore** (L. n. 633/1941, artt. 171 e ss);
- **reati ambientali** (D.Lgs n. 152/2006, artt. 137, 256, 257, 258, 259, 260, 260-*bis*).